

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/48 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2018****recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Suikerstroop (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Suikerstroop» come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dai Paesi Bassi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽²⁾.
- (2) Il «Suikerstroop» è il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della pianta con cui è preparato il prodotto, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato. Il nome significa «sciroppo di zucchero».
- (3) La Commissione ha ricevuto una prima notifica di opposizione dalla Finlandia, una seconda dalla Danimarca, una terza dalla Nordic Sugar AB (azienda con sede in Danimarca), tutte pervenute il 16 settembre 2014.
- (4) Le notifiche di opposizione di Danimarca e Finlandia sono state trasmesse ai Paesi Bassi.
- (5) La procedura di opposizione basata sulla notifica inviata direttamente alla Commissione da Nordic Sugar AB non è stata avviata. A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda, può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita. Pertanto, Nordic Sugar AB non era autorizzata a presentare una notifica o una dichiarazione di opposizione direttamente alla Commissione.
- (6) Il 13 novembre 2014 la Commissione ha ricevuto la dichiarazione motivata di opposizione dalla Finlandia. La dichiarazione motivata di opposizione della Danimarca era già contenuta nell'atto di opposizione. Entrambe le dichiarazioni motivate di Danimarca e Finlandia sono state ritenute ricevibili ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (7) A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del suddetto regolamento, con lettere del 19 dicembre 2014 la Commissione ha invitato i Paesi Bassi e la Finlandia, da un lato, e i Paesi Bassi e la Danimarca, dall'altro, ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi dalla data di tali lettere al fine di giungere ad un accordo.
- (8) Su richiesta dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera dell'8 aprile 2015 la Commissione ha concesso una proroga del termine per la consultazione fra le parti interessate nei due procedimenti di opposizione in merito alla summenzionata domanda. Il termine ultimo per la procedura di conciliazione è stato quindi prorogato fino al 19 giugno 2015.
- (9) Le parti non hanno raggiunto un accordo entro i termini previsti. Con lettera del 22 febbraio 2017 i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione i risultati delle consultazioni con la Finlandia e la Danimarca. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.
- (10) Nella dichiarazione motivata di opposizione, Finlandia e Danimarca hanno sostenuto che: 1) il nome non è specifico (significa semplicemente sciroppo di zucchero); 2) lo stesso nome è usato per diversi prodotti simili già

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 187 del 19.6.2014, pag. 9.